

*Seguono altri 204 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 2.924,3 con la seguente: 2.660,22.*

**33. 9.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.691 con la seguente: 4.400.*

**33. 10.** Malavenda.

*Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.691 con la seguente: 4.300.*

**33. 11.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.478.950 con la seguente: 700.*

**33. 12.** Malavenda.

*Seguono altri 371 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.478,950 con la seguente: 3.470.*

**33. 13.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.411,450 con la seguente: 3.400.*

**33. 14.** Malavenda.

*Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.411,450 con la seguente: 3.300.*

**33. 15.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania. n. 2, 3, 4, 6 e 17.**

**33. 16.** (ex \*34. 4). Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della F.S. Spa al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intende avvenuta a titolo di trasferimento di proprietà.

**33. 34.** Governo.

*Al comma 2, sostituire la parola: proprietà con le seguenti: comodato d'uso.*

**33. 17.** Malavenda.

*Al comma 2, sostituire la parola: proprietà con la seguente: usufrutto.*

**33. 18.** Malavenda.

*Al comma 2 sopprimere le parole: così come certificato dalla società di revisione e approvato dall'assemblea dei soci.*

**33. 19.** Malavenda.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

“È fatto divieto alle Ferrovie dello Stato spa di alienare il patrimonio per motivi di cassa; l'eventuale alienazione a fronte di investimenti deve essere contenuta nel contratto di programma. È fatto altresì divieto alle Ferrovie dello Stato spa di compartecipare a società miste con gli enti locali aventi finalità di valorizzazione

e alienazione del proprio patrimonio laddove si rendessero necessarie varianti agli strumenti urbanistici”.

**33. 20.** (ex 34. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 3.*

**33. 21.** Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: di concerto con il fino a: programmazione economica e.*

**33. 22.** Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: da emanare entro fino a: della presente legge.*

**33. 23.** Malavenda.

*Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: dieci.*

**33. 30.** Malavenda.

*Seguono altri 78 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: ottanta.*

**33. 31.** Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere le parole: sulla base del criterio di strumentalità alle attività concesse.*

**33. 24.** Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere le parole: ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti.*

**33. 25.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

**33. 26.** Malavenda.

*Al comma 5, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 20.*

**33. 27.** Malavenda.

*Seguono altri 58 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 5, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 80.*

**33. 28.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*5-bis. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dalle Ferrovie dello Stato patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con handicap con oltre il 65% di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.*

*A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**33. 33.** (ex 34. 8). Guidi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
33.35 DEL GOVERNO

*Sopprimere il comma 6.*

**0. 33. 35. 1.** Boghetta, Bonato, Cangemi.

*Sopprimere il comma 7.*

**0. 33. 35. 2.** Boghetta, Bonato, Cangemi.

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* saranno parimenti assunti i lavoratori a copertura delle carenze riscontrate con le modalità di cui al presente comma 6.

**0. 33. 35. 3.** Boghetta, Bonato, Cangemi.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6.-bis.* Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza del sistema ferroviario, i lavoratori del settore inerenti la sicurezza, quali la circolazione, la manutenzione dell'infrastruttura, devono essere assunti a tempo indeterminato.

**0. 33. 35. 4.** Boghetta, Bonato, Cangemi.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Allo scopo di determinare le dotazioni organiche necessarie le norme previste dal comma 6 devono essere precedute dall'adozione da parte del Governo di un documento di indirizzo, da sottoporre al parere del Parlamento, in cui siano individuate le linee del nuovo piano d'impresa e della divisionalizzazione.

**0. 33. 35. 5.** Boghetta, Bonato, Cangemi.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

6. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della « Società Ferrovie dello Stato Spa » come stabilito dall'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla « Ferrovie dello Stato Spa », non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge con la legge 26 gennaio 1982, n. 54, all'articolo 6 della

legge 29 dicembre 1990, n. 407 e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa.

7. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.

**33. 35.** Governo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* A partire dal 1 gennaio 1999, la Ferrovie dello Stato S.p.a. su richiesta del comune interessato individua le aree di pertinenza ferroviaria che possono essere utilizzate dal comune stesso per finalità di interesse collettivo e di riqualificazione urbana anche mediante la realizzazione di opere strutturali. La Ferrovie dello Stato S.p.a., d'intesa con il comune, stabilisce i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle suddette aree nonché il corrispettivo dovuto dall'ente locale alla Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'utilizzo medesimo.

**33. 29.** (ex \*34. 3). Giancarlo Giorgetti, Maroni, Bianchi Clerici, Chincarini, Fontan, Ciapusci.

## COMPENSAZIONI

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:	2000: — 100;
1999: — 100;	2001: — 100.
2000: — 100;	
2001: — 100.	
Ministero di grazia e giustizia:	<b>Totale:</b>
1999: — 100;	1999: — 1.250;
2000: — 100;	2000: — 1.250;
2001: — 100.	2001: — 1.250.
Ministero degli affari esteri:	<b>Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.</b>
1999: — 100;	<i>All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.</i>
2000: — 100;	
2001: — 100.	
Ministero della pubblica istruzione:	<b>Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.</b>
1999: — 100;	<i>All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:</i>
2000: — 100;	Presidenza del Consiglio dei ministri:
2001: — 100.	1999: — 100;
Ministero dei trasporti e della navigazione:	2000: — 100;
1999: — 100;	2001: — 100.
2000: — 100;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: — 100.	1999: — 500;
Ministero per le politiche agricole:	2000: — 300;
1999: — 100;	2001: — 200.
2000: — 100;	Ministero per le politiche agricole:
2001: — 100.	1999: — 200;
Ministero dell'ambiente:	2000: — 200;
1999: — 50;	2001: — 200.
2000: — 50;	Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2001: — 50.	1999: — 300;
Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:	2000: — 200;
1999: — 100;	

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DELLA LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

*Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppresa.

*Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 soppri-*

*mere le parole:* per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

**ART. 18.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

**(A.C. 5267 – sezione 12)**

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 34.

*(Dismissione di immobili del Ministero della difesa).*

1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permutate, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 3, comma 112, lettera *f*), della citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1997, nonché, limitatamente alle lettere *b*), *d*) ed *e*) del citato comma 112, alle dismissioni di cui al presente articolo. I termini di cui alla predetta lettera *e*) sono ridotti della metà. Nel caso di accordi conclusi ai sensi della predetta lettera *b*) che abbiano per oggetto uno o più beni ricompresi tra quelli individuati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997 unitamente ad altri beni, alle relative attività di valorizzazione, stima e dismissione provvede la società individuata ai sensi della lettera *a*) sulla base della convenzione in atto.

6. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 34.

*Sopprimerlo.*

**34. 1.** (ex 35. 31). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o permutate.*

**34. 2.** Malavenda.

*Al comma 1, sostituire le parole: a terzi con le seguenti: ad associazioni di volontariato con finalità sociali, in particolare di protezione civile, costituita senza finalità di lucro ai sensi della legge n. 460 del 4 dicembre 1997 (ONLUS).*

**34. 3.** (ex 35. 35). Russo.

*Al comma 1, sostituire le parole: a terzi in gestione con le seguenti: in gestione agli enti locali che siano titolari di progetti approvati dal consiglio comunale e finalizzati a utilizzo pubblico degli stessi.*

**34. 4.** Bonato, Giordano, Nardini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*34. 5.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*34. 6.** Malavenda.

*Al comma 2 sostituire le parole: lettere da a) con le seguenti: lettere da b).*

**\*34. 7.** Gnaga, Bampo, Rizzi, terzi, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

**34. 8.** Fontan, Gnaga, Giorgetti.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* I comuni e le province, nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o di concessione hanno diritto di prelazione.

*2-ter.* In caso di accettazione il prezzo di valutazione o il canone di concessione

dell'immobile è ridotto del 50 per cento ed è stabilito dall'accordo di programma di cui all'articolo 34, comma 112, lettera b), della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

*2-quater.* Qualora l'accordo di programma venga sottoscritto trascorsi 360 giorni dall'accettazione da parte dell'ente territoriale interessato.

*2-quinquies.* Il prezzo accettato viene ulteriormente ridotto tenendo conto dei coefficienti di vetustà dei valori di mercato mobiliare locale.

**34. 9.** Pagliarini, Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I comuni e le province, nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione, o di concessione hanno diritto di prelazione. In caso di accettazione il prezzo di valutazione o il canone di concessione dell'immobile è ridotto del 50 per cento.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.**

**34. 10.** (ex 35. 13). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini, Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le valutazioni sono effettuate ed approvate dal Ministero della difesa.

**34. 11.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi, Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Viene data priorità nella gestione in concessione dei beni dismessi dal Ministero della Difesa ad Associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con handicap con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei familiari con un reddito

inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore. A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo.

**34. 12.** (ex 35. 34). Guidi.

*Sopprimere il comma 3.*

**34. 13.** Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: per essere riassegnate fino alla fine del comma.*

**34. 14.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: per essere riassegnate, fino alla fine del periodo.*

**34. 15.** Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole: per essere aggiungere la seguente: eventualmente.*

**34. 16.** Malavenda.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1.400 miliardi con le seguenti: 2 miliardi e 8.784 milioni.*

**34. 17.** Malavenda.

*Seguono altri 1674 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 3, sostituire la parola: 1.400 con la parola: 700.*

**34. 18.** (ex 35. 20). Scalia, Bandoli, Bolognesi, Bonato, Cento, Cangemi, De Be-

netti, De Cesaris, Galletti, Gambale, Gardiol, Leccese, Lucidi, Mantovani, Moroni, Nardini, Paissan, Procacci, Rodeghiero, Scozzari, Turrone, Valpiana.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1.400 miliardi con le seguenti: 2 miliardi e 1 milione.*

**34. 19.** Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Ministero della difesa fino alla fine del periodo con le seguenti: Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il conseguimento dell'obiettivo di realizzazione dell'autostrada pedemontana padana, corridoio 5, tratti Torino-Milano-Venezia-Tarvisio.*

**34. 20.** (ex 35. 15). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è inserito il seguente:

“Nei casi in cui le permutate stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali di cui al presente articolo non siano ancora efficaci alla data del 31 dicembre 1998, le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti locali abbiano avuto la disponibilità continuata per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale sono trasferite nel patrimonio indisponibile dell'ente locale, e gli alloggi di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare realizzati sulle medesime aree a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati

infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge”.

**34. 21.** (ex 35. 10). Caruano, Ruzzante.

*All'articolo 34 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è inserito il seguente:

1. Nei casi in cui le permutate già avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli Enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998;

le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano stati destinati in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'Ente locale;

gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare realizzate a carico delle risorse finanziarie dell'Ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge.

2. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti U.T.E. e penali derivanti da inadempienze contrattuali.

**34. 21 (nuova formulazione).** La Commissione.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla fine della lettera sono aggiunte le seguenti parole: Il Ministero della difesa è altresì

tenuto a comunicare l'elenco di tali immobili anche al Ministero dell'ambiente che si pronuncia entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza di particolare valore ambientale di determinati beni immobili al fine di garantire la loro tutela e salvaguardia. In caso di parere positivo da parte del ministero dell'ambiente circa l'esistenza dei requisiti di valore ambientale suddetti, la permuta o la alienazione dei beni interessati avviene a condizione che sia garantito per il futuro il pieno rispetto delle caratteristiche storico-ambientali degli immobili in oggetto.

**34. 22.** (ex 35. 27). Paissan, Turrone, Scalia.

*Sopprimere il comma 4.*

**34. 23.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**34. 24.** Malavenda.

*Al comma 5, dopo le parole: alle competenti Commissioni parlamentari, aggiungere le seguenti: e al Comitato misto paritetico per le servitù militari della regione interessata per i provvedimenti che la riguardano.*

**34. 25.** (ex 35. 18). Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi, Giorgetti.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

ART. 34-bis.

1. La regione, le province e i comuni del Veneto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente agli immobili soggetti a tutela, possono alienare o permutare, ovvero attribuire a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili di loro proprietà.

**34. 01.** Gambato, Signorini.

#### COMPENSAZIONE DEL GRUPPO DELLA LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*(A.C. 5267 — sezione 13)*

#### ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

*(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione).*

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa

e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI — Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di lire 210 miliardi annue a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio ».

3. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.

5. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi

all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura viene adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

6. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione alle amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è confermato, per gli anni 1999, 2000 e 2001, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura annua ivi indicata.

7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, modificata dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, si interpreta nel senso che alla gestione del « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

8. I commi 1 e 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sono sostituiti dai seguenti:

a): « 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti all'estero o in valuta inoltrano le relative richieste al portafoglio dello Stato e all'Ufficio italiano dei cambi. »;

b) « 4. L'eventuale differenza tra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione è regolata a carico o a favore delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle rispettive amministrazioni ».

6. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso

la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, rilevate al 31 dicembre 1998, un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno, fino a complessive lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni fino a lire 675 miliardi, disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

10. Al fine di consentire il completamento della riforma del bilancio dello Stato con le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato, anche allo scopo di procedere all'ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili, i termini per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati al 31 dicembre 1999. Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al comma 4 dello stesso articolo 6 è prorogato al 30 giugno 2000.

11. Le amministrazioni pubbliche predispongono un programma per il miglioramento della sicurezza del lavoro sulla base delle priorità individuate a seguito della valutazione dei rischi.

12. Il personale della società Poste italiane Spa che abbia assunto servizio in posizione di comando presso pubbliche

amministrazioni, dopo il 31 dicembre 1997 e prima del 28 febbraio 1998, o per il quale il relativo provvedimento formale era in corso di definizione a quest'ultima data, e sempreché la richiesta di comando sia stata inoltrata entro il 31 dicembre 1997, cessa dal comando non oltre il 30 novembre 1999. Al personale predetto si applicano fino a tale data le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria, nel rispetto delle norme sulla programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 1999 »; al comma 4 dello stesso articolo le parole: « 1° gennaio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2000 ».

14. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità competente determina la tariffa massima, su base annuale o per congrue frazioni di anno in rapporto alle esigenze di mercato, delle telecomunicazioni per l'accesso ad INTERNET. La tariffa è determinata in modo da consentire agli utenti un tempo continuato di connessione giornaliera con i soggetti autorizzati all'esercizio delle reti non inferiore alle quattro ore nell'ambito di fasce proposte dai soggetti fornitori di telecomunicazioni e approvate dall'Autorità medesima.

15. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca nelle aree depresse di competenza del Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del fondo medesimo.

12. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, è disposta, previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la devoluzione è disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 35.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.**

**35. 1.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*35. 2.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.**

**\*35. 3.** (ex 36. 66). Caparini, Bosco, Chincarini, Ciapucci, Covre, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: delle spese relative al Ministero della difesa e,.*

**35. 4.** (ex 36. 24). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere le parole: delle spese relative al Ministero della difesa e, Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 2000 e 2001 con le seguenti: 1999 e 2000.*

**35. 5.** (ex 36. 93). Galletti, Scalia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: relative al Ministero della difesa e di quelle, e al termine del comma aggiungere le parole: Per quanto riguarda il Ministero della Difesa la riduzione degli stanziamenti iniziali è del 3 per cento.*

**35. 7.** (ex 36. 92). Paissan, Scalia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: relative al Ministero della difesa e di quelle.*

**\* 35. 6.** Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere le parole: relative al Ministero della difesa e di quelle.*

**\* 35. 8.** (ex 36. 91). Paissan, Scalia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: relative al Ministero della difesa e di quelle.*

**\* 35. 9.** (ex 36. 43). Nardini, Bandoli, Bolognesi, Bonato, Cento, Cangemi, De

Benetti, De Cesaris, Galletti, Gambale, Gardiol, Lecce, Lucidi, Mantovani, Moroni, Paissan, Procacci, Rodeghiero, Scalia, Scozzari, Turrone, Valpiana.

*Al comma 1 dopo le parole:* Ministero della Difesa *aggiungere le seguenti:* , al Ministero dell'interno — Direzione generale Protezione Civile e Servizi Antincendi e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco —, al Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

*Conseguentemente all'Atto Camera 5266-bis, Tabella A, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, variare gli importi come segue:*

1999: — 160 miliardi;

2000: — 150 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

**35. 10.** (ex 36. 4). Zagatti, Lorenzetti, Galdelli, Casinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 5 per cento, *con le seguenti:* 10 per cento.

**35. 11.** (ex 36. 135). Guidi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 5 per cento *con le seguenti:* 9 per cento.

**35. 12.** (ex 36. 132). Guidi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 5 per cento *con le seguenti:* 8 per cento.

**35. 13.** (ex 36. 133). Guidi.

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.**

**35. 14.** (ex 36. 67). Caparini, Bosco, Chincari, Ciapusci, Covre, Giancarlo Gior-

getti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **35. 15.** (ex 36. 98). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **35. 16.** Malavenda.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 210 miliardi *con le seguenti:* 200 miliardi e 3 milioni.

**35. 17.** Malavenda.

*Seguono altri 215 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 2, sostituire le parole:* 210 miliardi *con le seguenti:* 200 miliardi e 399 milioni.

**35. 18.** Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* a carico dello Stato.

**35. 19.** Malavenda.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* , a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio.

**35. 20.** Malavenda.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per l'anno 1999 il canone annuo è ridotto al 50 per cento per gli utenti facenti parte di famiglie incluse nella fascia

di povertà. Per il 1999 vengono ridotti del 50 per cento i massimali di spesa con ciascuna rete televisiva potrà sostenere per concorsi premio e giochi a quiz.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**35. 21.** (ex 36. 30). Garra.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La quota a sostegno dell'emittenza televisiva locale prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è quantificata in 80 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2001. Detta quota è ripartita in base ai seguenti criteri: 1) 30 miliardi assegnati proporzionalmente alle prime 100 emittenti televisive individuate sulla base dell'ascolto minuto-medio giornaliero rilevato per l'anno precedente dall'Auditel. 2) 50 miliardi assegnati proporzionalmente alle emittenti televisive operanti nelle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998, sulla base dell'ascolto minuto-medio giornaliero rilevato per l'anno precedente dall'Auditel. La ripartizione è effettuata entro il 30 marzo di ciascuno degli anni del triennio.

*Conseguentemente nel disegno del legge Finanziaria 1999 al comma 2 dell'articolo 2, nella tabella A richiamata, sopprimere la rubrica relativa al Ministero delle comunicazioni:*

1999: — 30.000;  
2000: — 30.000;  
2001: — 30.000.

*Conseguentemente nella medesima tabella A, nella rubrica: Ministero per le politiche agricole diminuire gli stanziamenti come segue:*

1999: — 130.000;  
2000: — 95.000;  
2001: — 50.000.

**35. 22.** (ex 36. 88). Piscitello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire:

1999: 16 miliardi;  
2000: 22 miliardi;  
2001: 33 miliardi.

Detta somma è erogata entro il 30 marzo di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge 27 agosto 1993 ed ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ai seguenti criteri:

- 1) media dei fatturati realizzati nei tre anni precedenti;
- 2) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 3) almeno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogato ad emittenti televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998.

*Conseguentemente:*

al relativo onere, pari a 31,5 miliardi per il 1999, 33 miliardi per il 2000 e 33 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1999-2001, nell'accantonamento della Tabella A relativo al Ministero delle comunicazioni (A.C. 5266-bis).

**35. 200.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.**

**\*35. 23.** (ex 36. 68). Caparini, Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*35. 24.** (ex 36. 99). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sopprimere il comma 4.*

**Segue compensazione n. 3 del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**35. 25.** (ex 36. 100). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*35. 26.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*35. 27.** (ex 36. 101). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al comma 4-*quater* dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: un milionecentomila lire sono sostituite dalle parole seguenti: lire settecentomila per i redditi oltre sessanta milioni annui; lire un milione per i redditi oltre trenta

milioni e fino a sessanta milioni annui; lire unmilione e seicentomila per i redditi fino a trenta milioni annui;

**35. 28.** (ex 36. 94). Scalia.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* L'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, commi 154, 155 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla revisione generale e riordino del catasto, non può comportare l'aumento della pressione fiscale sugli immobili, sia per quanto concerne l'imposta di reddito delle persone fisiche, sia per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, in quanto gli stessi sono finalizzati al riordino e semplificazione del catasto per favorire il recupero dell'evasione fiscale.

**35. 29.** (ex 36. 6). Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 sostituire le parole: "a diretta gestione statale" con le seguenti: "a diretta gestione regionale". Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 48 della medesima legge 222/1985 sostituire le parole: "dallo Stato" con le seguenti "dalle Regioni".

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.**

**35. 30.** (ex 36. 127). Pagliarini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall'articolo 3, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano, per le rimanenti